



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2587 DEL 17/03/2017

OGGETTO: Autorizzazioni sismiche e depositi sismici estratti. Disposizioni attuative della procedura di “archiviazione pratica e conclusione del procedimento” e della procedura di rilascio del “diniego”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”, con particolare riferimento alle parti ivi trasposte dalla legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi, recante “disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica”;
Vista la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative” con la quale vengono riassorbite dalla Regione le funzioni “sismiche” di Vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismica e del contenzioso, delegate confermata alle Province, in ultimo, con legge regionale 27.01.2010, n. 5;

Viste

- la D.G.R. 23 novembre 2015, n. 1386 (*Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2 , comma 1, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015*) con il quale si incardinano, a partire dal 1 dicembre 2015 le funzioni della "vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni in zone sismiche e del relativo contenzioso" (SISMICA) nel Servizio regionale Geologico e Sismico;
 - La D.G.R. n. 1375 del 23/11/2015 (Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21.1.2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" e della Commissione tecnica regionale "Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica".) con la quale, al p.to 4) del deliberato, è disposto "che, ferma ogni diversa ulteriore determinazione assunta in merito dalla Giunta regionale, al momento e fino al 31 dicembre 2015 il rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli, di cui all'art. 211 della legge regionale n. 1/2015, è corrisposto alla Provincia territorialmente competente";
- la D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 1476 (Vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni in zone sismiche. Modalità di rilascio autorizzazione sismica o diniego ex art. 203, LR n. 1/2015. Approvazione fac-simile modulistica), con al quale la Giunta regionale attribuisce alla Sezione Normativa Sismica e Rischio Sismico del Servizio Geologico e Sismico sia la funzione di coordinamento e regolazione delle attività regionali in materia sismica (vigilanza e controllo sismici, contenzioso sismico) che la responsabilità dei procedimenti di vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni in zona sismica nonché del contenzioso "sismico";
- la determinazione del Dirigente ad Interim del Servizio Geologico e Sismico del 10 dicembre 2015, n. 9328, recante Assegnazione funzionale del personale trasferito dalle Province e delega all'esercizio di funzioni dirigenziali alla Posizione Organizzativa gestionale (Sezione) "normativa antisismica e Rischio Sismico";

Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 aprile 2016, n. 391 (Riorganizzazione degli assetti dirigenziali a decorrere dal 1 maggio 2016. Determinazioni), con la quale le competenze in materia di controllo e vigilanza sulle costruzioni e sul contenzioso "sismici" sono transitate, in seno alla Posizione Organizzativa (*Sezione*) *Normativa antisismica e rischio sismico*, nel nuovo Servizio regionale *Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico*;

Considerato con il medesimo atto sopra richiamato la Giunta regionale ha individuato quale dirigente del nuovo Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico l'Ing. Sandro Costantini;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 aprile 2016 n. 475 (DGR n. 391 del 12 aprile 2016. Conferimento incarichi dirigenziali dal 1 maggio 2016 e ulteriori adempimenti organizzativi), con particolare riferimento al pt.o 15 del deliberato ([...] le unità già assegnate funzionalmente alle Sezioni mantengono tale assegnazione nel Servizio di destinazione della Sezione stessa [...]);

Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 aprile 2016 n. 475 (DGR n. 391 del 12 aprile 2016. Conferimento incarichi dirigenziali dal 1 maggio 2016 e ulteriori adempimenti organizzativi), con particolare riferimento al pt.o 15 del deliberato ([...] le unità già assegnate funzionalmente alle Sezioni mantengono tale assegnazione nel Servizio di destinazione della Sezione stessa [...]);

Rilevato che, con il riassorbimento delle competenze "sismiche" alla Regione Umbria è,

cospicuo il numero delle pratiche sismiche (*istanze di autorizzazione e depositi estratti*) i cui procedimenti non sono stati conclusi amministrativamente, a distanza di anni, anche in assenza di acquisizione da parte dell'Amministrazione e per disinteresse dell'interessato, della documentazione integrativa richiesta dall'Ufficio competente entro i tempi dettati dall'art. 203 della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 (30 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente);

Considerato che, ai sensi delle disposizioni normative contenute nella legge regionale 21 gennaio 2015, n.1:

- a) la Regione (art. 203, c. 5) può richiedere all'interessato, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, di integrare la documentazione richiesta, indicando gli elementi mancanti e il termine entro il quale produrre l'integrazione;
- b) la Regione (art. 203, c. 4) può richiedere integrazioni una sola volta;
- c) nel caso di cui alla lett. a), il termine per il rilascio dell'autorizzazione sismica è sospeso fino al deposito dei documenti richiesti dal Servizio regionale competente (art. 203, c.4)
- d) l'interessato (art. 203, c. 5) deve produrre le integrazioni richieste entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Regione;

Ravvisata, ai fini operativi del personale regionale competente e degli operatori del settore, la necessità di chiarire le procedure attuative di conclusione dei procedimenti ed archiviazione d'ufficio delle pratiche sismiche per mancanza di integrazioni;

Considerato altresì che, nel rispetto delle disposizioni della legge 241/90, è necessario provvedere formalmente, da parte del Servizio regionale competente, alla chiusura dei procedimenti delle pratiche sismiche acquisite dalla Regione con il riassorbimento delle funzioni provinciali e alla loro archiviazione;

Considerato altresì che la disciplina del "diniego" è prevista nella legge regionale 1/15 tanto per l'autorizzazione sismica, all'art. 203, c. 3 (la struttura competente "*[...] a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata , trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune [...]*"), che per il preavviso e deposito, all'art. 205, comma 3 (la struttura competente "*[...] emana il provvedimento di diniego di deposito.*");

Ravvisata pertanto la necessità, ai fini operativi del personale regionale competente e degli operatori del settore, di precisare tanto le condizioni di emissione del provvedimento negativo (diniego) come appresso esplicitato:

- *diniego al deposito sismico* che, in ottemperanza all'art. 2 della legge 241/90, è rilasciato all'interessato se si ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda e/o incompletezza formale della documentazione allegata;
- *diniego all'autorizzazione sismica*, da rilasciare all'interessato in considerazione della manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda e/o incompletezza formale della documentazione allegata e/o per mancanza di conformità del progetto alle norme tecniche sulle costruzioni anche dopo l'integrazione presentata al Servizio regionale competente dal soggetto interessato) quanto gli adempimenti successivi in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10bis della legge 241/90;

Rilevata infine la necessità di fornire precise indicazioni per il rimborso agli interessati delle somme versate per collaudo e il certificato di rispondenza a seguito dell'applicazione delle discipline del presente atto e in relazione alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1375 del 23.11.2015 (versamenti delle somme presso le Province fino al 31/12/2015 e presso la Regione a partire dal 01.01.2016);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. in merito alle procedure di "archiviazione pratica e conclusione del procedimento":

1.1. di precisare che, qualora l'interessato non produca la documentazione integrativa

richiesta (sul progetto o sulla variante) entro la scadenza indicata all'art. art. 203, c. 5, della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 (*30 giorni dalla richiesta del Servizio regionale competente*):

- a) il procedimento amministrativo regionale si intende concluso, configurandosi come una perdita di interesse del soggetto richiedente;
- b) l'istanza di autorizzazione sismica, unitamente alla pratica (documentazione progettuale), si intende archiviata.

Dell'evenienza, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90, ne è data comunicazione all'interessato e allo Sportello Unico del Comune competente;

1.2. di rilevare che, a seguito dell'archiviazione della pratica e della conclusione del procedimento di cui al precedente punto, l'interessato non ha diritto al rimborso delle somme versate alle Province o alla Regione Umbria in occasione dell'istanza di autorizzazione sismica o di deposito sismico a titolo di "*rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli*" (ex art. 211, L.R. 1/15). Fa eccezione, su istanza dell'interessato, il rimborso delle effettive somme anticipate per il deposito del "Collaudo" e del "Certificato di rispondenza". In tale evenienza, la domanda di rimborso, per le fattispecie indicate, dovrà essere indirizzata dall'interessato:

- a) al Servizio regionale Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico della Regione Umbria, per i versamenti eseguiti a partire dal 1 gennaio 2016 sul pertinente conto regionale;
- b) alle Province di Perugia o di Terni, ciascuna per propria competenza, per i versamenti eseguiti entro il 31 dicembre 2015;

1.3. di procedere alla ricognizione dei procedimenti e delle pratiche sismiche di competenza del Servizio, con particolare riferimento a quelle trasferite dalle Province di Perugia e di Terni, per l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti;

2. in merito alle procedure di "diniego":

2.1. di precisare che il *diniego al deposito sismico* (procedure di "preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità" - artt. 204 e 205, LR 1/15), in ottemperanza all'art. 2 della legge 241/90, è rilasciato all'interessato se si *ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda e/o incompletezza formale della documentazione allegata* (progetto, dichiarazioni, ...). In tale circostanza il procedimento è concluso *con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo*;

2.2. di precisare che la disciplina di cui al p.to precedente è applicabile tanto alle procedure di "autorizzazione sismica" (artt. 202 e 203, LR 1/15) quanto alle procedure di "preavviso scritto e deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità" (artt. 204 e 205, LR 1/15);

2.3. di rilevare che il portale telematico delle pratiche sismiche Umbria-SiS, in fase di sperimentazione avanzata, attiva intrinsecamente la procedura di diniego al deposito attuando la "non depositabilità della pratica sismica laddove incompleta degli elementi essenziali (istanza, progetto, dichiarazioni, etc.)", eseguendo un blocco informatico alla trasmissione dell'istanza e della relativa documentazione;

- 2.4. di precisare che il *diniego all'autorizzazione sismica* (procedure di "autorizzazione sismica" - artt. 202 e 203, LR 1/15 – o estrazione a campione dei depositi sismici) è rilasciato all'interessato in considerazione della *manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda* e/o incompletezza formale della documentazione allegata (progetto, dichiarazioni, ...) e/o per mancanza di conformità del progetto alle norme tecniche sulle costruzioni anche dopo l'integrazione presentata al Servizio regionale competente dal soggetto interessato;
- 2.5. di specificare che, in tema di rilascio del *diniego all'autorizzazione sismica* sono applicabili le disposizioni dell'art. 10bis della legge 241/90 per il quale il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il termine per concludere il procedimento:
 - a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione delle osservazioni;
 - b) è sospeso e continua a decorrere per il periodo residuo se entro il termine non sono presentate osservazioni;
- 2.6. di rilevare che, ai sensi dell'art. 209 della L.R. n. 1/15, avverso il provvedimento di *diniego all'autorizzazione sismica* è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).". Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
3. di disporre che anche le pratiche sismiche acquisite dal Servizio regionale competente con il riassorbimento dalle Province delle funzioni sismiche sono sottoposte alle disposizioni del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza>;
5. di stabilire che le presenti disposizioni trovano applicazione a partire dalla data di adozione del presente atto;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 17/03/2017

L'Istruttore
Marco Barluzzi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 17/03/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Marco Barluzzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 17/03/2017

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2